

Codice A1512B

D.D. 21 novembre 2018, n. 1329

**Fondazione - Asilo Infantile Carla Giannone - Natalina Rossi con sede in Comignago (NO).  
Estinzione.**

Vista l'istanza di estinzione della Fondazione – Asilo Infantile Carla Giannone-Natalina Rossi di Comignago, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, presentata dal Sindaco del Comune di Comignago in data 23/10/2018.

Atteso che la Fondazione ha ottenuto la personalità giuridica privata, a norma delle LL.RR. n. 10 e 11 del 19/03/1991, con D.G.R. n. 45-15081 del 18/05/1992 e, ai sensi dell'art. II dello Statuto in vigore, ha lo scopo di “... *raccogliere e custodire i fanciulli di ambo i sessi dell'età dai tre ai sei anni appartenenti al Comune di Comignago (NO), con speciale riguardo a quelli meno abbienti, e di provvedere alla loro educazione religiosa, morale e fisica, nei limiti consentiti dalla loro tenera età ...*”.

Rilevato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente – artt. 33 e 34 C.C. - la Fondazione de quo non ha provveduto ad iscriversi presso il Registro delle Persone Giuridiche Private all'epoca tenuto dai Tribunali competenti per materia e territorio.

Appurato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 361/2000 ed all'istituzione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, con il conseguente trasferimento del suddetto Registro dai Tribunali alle Prefetture ed alle Regioni in base all'ambito territoriale nel quale le realtà iscritte operavano, l'Ente in questione non ha provveduto ad iscriversi nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001.

Considerato che, a seguito di segnalazione da parte del Sindaco del Comune di Comignago, come da documentazione agli atti, oltre agli elementi di cui ai precedenti capoversi è, inoltre, emerso che la Fondazione in oggetto:

- dall'atto del riconoscimento della personalità giuridica privata ha comunque perseguito le proprie finalità statutarie fino al 2008, anno in cui il servizio è stato sospeso a seguito dell'istituzione di una sezione di Scuola dell'Infanzia Pubblica nel Comune di Comignago;
- risultando priva di personale e ormai impossibilitata a perseguire la propria attività istituzionale, non ha più rinnovato i propri organi a decorrere dall'anno 2011;
- nell'intento di mantenere il vincolo socio assistenziale sul proprio patrimonio, ha sottoscritto con il Comune di Comignago una convenzione di durata trentennale (2011-2041) che prevedeva, tra l'altro, l'uso e l'eventuale ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Fondazione.

Dato atto che, sulla base degli accertamenti attivati in conseguenza della segnalazione di cui al precedente capoverso, anche per il tramite degli Uffici Regionali territoriali che si occupano di vigilanza sulle I.P.A.B. depubblicizzate, gli elementi di cui sopra hanno trovato idoneo riscontro e, pertanto, che la Fondazione risulta:

- non più funzionante e priva di tutti gli organi dell'Ente;
- non ha mai provveduto ad iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche Private, né quando la sua tenuta spettava al Tribunale di Novara, né a seguito del trasferimento del medesimo alla Regione Piemonte in conseguenza dell'entrata in vigore del DPR 361/2000.

Dall'istruttoria posta in essere è inoltre risultato che la Fondazione medesima non ha mai adempiuto agli obblighi di trasmissione, presso gli Uffici competenti in tema di vigilanza sulle IPAB depubblicizzate, della documentazione contabile e patrimoniale (relazioni sull'attività svolta, bilanci preventivi e consuntivi ...) relativa all'Ente medesimo.

Rilevato che, con verbale del Consiglio Comunale di Comignago n. 23 assunto in data 16/10/2018, nel descrivere dettagliatamente l'attuale situazione della Fondazione in oggetto, sottolineando l'assoluta atipicità della stessa e la necessità di intervenire urgentemente, il Comune deliberava:

- la proposta di estinzione della Fondazione in quanto impossibilitata a perseguire le proprie finalità istituzionali e priva di tutti gli organi oltre che del personale;
- di impegnarsi ad accettare formalmente il residuo attivo patrimoniale dell'Ente, esperita la sua liquidazione, con il vincolo di destinazione dello stesso, e delle relative rendite, a servizi socio assistenziali;
- alla luce della particolarità della situazione e nell'intento di fornire un valido strumento per la conclusione della procedura di estinzione e liquidazione del patrimonio, stante la necessità di gestire l'amministrazione del patrimonio dell'Ente garantendo la necessaria conoscenza dei fatti pregressi, la proposta di designazione, quale Commissario Liquidatore della Fondazione, dell'Arch. Paolo Maiorano, nato ad Arona il 29 luglio 1964, residente a Comignago in Via A. Volta n. 9, (omissis);
- la individuazione del patrimonio dell'estinguenda Fondazione che, dalla documentazione prodotta, risulta così composto:

#### BENI IMMOBILI

- Immobile, sito nella zona centrale del Comune di Comignago, Via Principale n. 4, catastalmente individuato al Foglio 9, Mappale 82, Subalterno 1, Categoria B/4, Classe U, Consistenza mc.1896, Superficie Catastale mq. 542.

Il fabbricato, disposto su tre piani (piano interrato, primo e secondo), è stato costruito nel 1920 e nel 2012 è stato oggetto di una radicale ristrutturazione per cui i vari impianti sono conformi alle normative vigenti e le finiture del fabbricato sono considerate di livello superiore; si fa presente che l'immobile si trova all'interno di un cortile la cui superficie è di circa mq. 1328 mq.

Valutazione Euro 415.000,00.

- Immobile, costruito nel 1920, sito in una zona centrale del Comune di Genova, Via Salvatore Viale n. 5, int. 5, Scala sn., Piano 3, catastalmente individuato al Foglio 97, Mappale 429, Subalterno 7, Categoria A/3, Classe 6, Consistenza vani 9, Superficie Catastale mq. 150.

Il fabbricato e l'unità abitativa considerata non sono mai stati oggetto di revisioni periodiche e pertanto evidenziano gravi carenze impiantistiche, manutentive, di finiture, ecc...

Valutazione Euro 191.000,00.

Le suddette valutazioni sono indicate nelle relazioni estimative redatte in data 19/09/2018 dall'Arch. Paolo Maiorano, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Comignago.

#### BENI MOBILI

- Presso Banca Popolare di Novara (Banco BPM), Agenzia di Arona, conto corrente n. 01150/000000020062 – coordinate IBAN IT08Q050344513000000020062, con un saldo attivo, alla data 07/07/2018, di Euro 788,09.

- Presso Banco Posta (Poste Italiane), agenzia di Comignago, conto corrente n. 10425288 – coordinate IBAN IT50E0760110100000010425288, con un saldo attivo, alla data 30/04/2018, di Euro 123.803,58.

Valutata l'assoluta atipicità della situazione venutasi a creare per inadempimenti imputabili unicamente alla Fondazione e determinata dal mancato ottemperamento agli obblighi posti in capo all'Ente medesimo dalla complessa normativa disciplinante le Persone Giuridiche Private quali, a mero titolo esemplificativo:

- la mancata iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ante e post entrata in vigore del DPR 361/2000;

- la mancata attivazione della procedura di estinzione della personalità giuridica privata e liquidazione del patrimonio.

Ritenuto il mantenimento dello stato dei fatti del tutto incompatibile con la disciplina relativa alle persone giuridiche private e che, pertanto, sia opportuno, necessario ed indifferibile procedere all'estinzione della Fondazione in questione.

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 361/20000, la procedura di estinzione della personalità giuridica privata può essere avviata su istanza di qualunque interessato e che, conseguentemente, l'istanza presentata dal Sindaco del Comune di Comignago sia idonea ad attivare la procedura in questione.

Rilevato che la devoluzione del residuo patrimoniale della Fondazione, esperitane la sua liquidazione, al Comune di Comignago con il vincolo della destinazione dello stesso, e delle relative rendite, a servizi socio assistenziali contenuta nella deliberazione sopra citata del Consiglio Comunale di Comignago, è ammissibile, stante l'assenza nello Statuto di una autonoma disciplina in tema di devoluzione del patrimonio dell'Ente in caso di estinzione della Fondazione e visto il contestuale richiamo - art. XXXIII Statuto attualmente in vigore – per tutto quanto non previsto dallo Statuto, alla disciplina dettata in tema di Opere Pie dalla L. n. 6972 del 17 luglio 1890 e successive modificazioni che consentono tale devoluzione.

Individuato, per le ragioni fin qui esposte, quale luogo della liquidazione, l'immobile ubicato in Comignago, Via Principale n. 4, presso il Municipio di Comignago, sede legale dell'estinguenda Fondazione.

Valutato, in considerazione della complessa ricostruzione della situazione di cui sopra e per le motivazioni sopra esposte, che la Fondazione non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale e che, pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione della Fondazione di cui sopra ai sensi dell'articolo 27 e ss. del Codice Civile.

Visti gli artt. 27, 30 e 31 del c.c.;

visto l'art. 11 delle Disp. Att. c.c.;

visto il Titolo II del Libro I del c.c.;

vista la Legge n. 6972/1890;

visto il D.P.G.R. n. 5978 in data 05/10/1978 con cui l'Asilo veniva eretto in Ente Morale;

visto l'art. 14 e ss. del D.P.R. 616/77;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. 361/2000;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 45-15081 del 18/05/1992 con cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

vista la D.G.R. n. 39-2648 in data 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

- di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della personalità giuridica privata previste dall'art. 27 del codice civile in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione - Asilo Infantile Carla Giannone-Natalina Rossi di Comignago non è più in grado di perseguire lo scopo fissato nell'atto costitutivo;
- di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, dell'estinzione della Fondazione - Asilo Infantile Carla Giannone-Natalina Rossi di Comignago, individuando nel Comune di Comignago il destinatario dell'eventuale residuo attivo patrimoniale a conclusione della liquidazione con il vincolo della destinazione del suddetto patrimonio, e delle relative rendite, a servizi socio assistenziali;
- di trasmettere, ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art. 11 e ss. delle Disp. Att. del Codice Civile, il provvedimento d'estinzione della Fondazione in questione al Presidente del Tribunale di Novara, segnalando la disponibilità dell'Arch. Paolo MAIORANO a ricoprire l'incarico di Commissario Liquidatore della Fondazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***Dott. Livio Tesio***

*Referente:*

*Elio Debernardi Venon*